



area agenda digitale e registro imprese  
servizio registro imprese e anagrafi camerali

PS/odl

Spett.le  
Responsabili ufficio registro imprese  
Camere di commercio industria,  
agricoltura, artigianato

**VIA PEC**

**LORO SEDI**

Oggetto: Attività di lavanderia self service

Nei mesi scorsi l'Unioncamere è stata sollecitata da alcune associazioni di categoria rispetto alle attività di lavanderia self service. In particolare, all'interpretazione da dare al decreto legislativo n° 59 del 2010, come modificato dal decreto legislativo n° 147 del 2012, e alla prassi invalsa di abbinare alcuni servizi integrativi, che farebbero invece riferimento a altre tipologie di attività, organizzativamente più complesse.

A tale proposito, e a seguito di approfondimenti interni, si è pertanto richiesto un parere al Ministero dello Sviluppo Economico circa la corretta interpretazione da dare alla norma.

Si inoltra in allegato, sia la richiesta da parte di Unioncamere che la risposta del Ministero dello Sviluppo Economico.

Cordiali saluti.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Andrea Sammarco

All./



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL  
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI

Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e  
artigiane e riconoscimento titoli professionali

Al Dottor ANDREA SANMARCO

Vice Segretario UNIONCAMERE

PEC: [unioncamere@cert.legalmail.it](mailto:unioncamere@cert.legalmail.it)

**OGGETTO: Attività di lavanderia self service**

---

Si fa riferimento alla nota di pari oggetto inviata da codesta Unione in data 26 aprile u.s., con la quale si chiede alla scrivente una valutazione in merito all'opportunità di inviare a tutte le Camere di Commercio la nota Mise n. 0532772 del 5 dicembre 2017, nella quale la scrivente, in risposta ad un quesito ad hoc della CNA, ha fornito una serie di chiarimenti relativamente alla corretta applicazione della normativa in materia di lavanderie "self service".

La scrivente, nel condividere appieno la necessità di una uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale della normativa sulla specifica tipologia di attività, valuta positivamente la proposta di invio della citata nota a tutti i soggetti interessati.

In tal senso, ritiene di poter contare sulla disponibilità della struttura di Unioncamere, al fine della formale trasmissione a tutte le Camere di commercio.

  
IL DIRETTORE GENERALE

(avv. Mario Fiorentino)

  
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma  
tel. 0647055332/5307/5304/5302/5484 – fax 0647055338  
e-mail: [marco.maceroni@mise.gov.it](mailto:marco.maceroni@mise.gov.it)  
[catia.guerrera@mise.gov.it](mailto:catia.guerrera@mise.gov.it)  
[www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)

**UNIONCAMERE**area agenda digitale e registro imprese  
servizio registro imprese e anagrafi camerali

PS/odl

Spett.le  
Ministero dello Sviluppo Economico  
Direzione Generale per il Mercato, la  
Concorrenza, il Consumatore, la  
Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione VI  
Via Sallustiana, 53**PEC****00187 ROMA****Oggetto: Attività di lavanderia self service.**

Le confederazioni nazionali dell'artigianato hanno portato a conoscenza dell'Unioncamere la lettera di codesto Ministero del 5 dicembre 2017 protocollo n. 0532772 con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla corretta applicazione della normativa in materia di lavanderie "self service".

Le confederazioni artigiane si erano rivolte al Ministero per lamentare che in taluni casi l'esercizio dell'attività di lavanderie self service avveniva senza rispettare le prescrizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, come modificato dal decreto legislativo n. 147 del 2012, e nella circolare interpretativa del Ministero del 12 settembre 2012 n. 189658.

In particolare la circolare ministeriale ha richiamato quanto disposto dal comma 1 bis dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e cioè che: "Le disposizioni della legge 22 febbraio 2006 n. 84, come integrate e modificate dal presente articolo escluse quelle concernenti l'obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di tintolavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni".

Il Ministero nella richiamata circolare del 12 settembre 2012 n. 189658 ha, altresì, affermato che "la disposizione in esame chiarisce la non necessità di un responsabile tecnico restano fermi sia la necessità della segnalazione certificata di inizio attività che il richiamo alle altre disposizioni applicabili alle tintolavanderie".

Il Ministero, successivamente, è stato richiesto di dare indicazioni riguardo a quelle fattispecie nelle quali i soggetti dichiaravano di abbinare all'attività di lavanderia self service altri servizi professionali, come ad esempio l'attività "secondaria e marginale" di stireria, o quella di ritiro e consegna dei capi a domicilio.

Il Ministero nelle risposte aveva chiarito che l'eventuale abbinamento all'attività di lavanderia self service di un'attività secondaria di stireria doveva essere valutato di volta in volta secondo i principi generali della "ragionevolezza e proporzionalità" e doveva essere valutato in ogni singola situazione concreta mediante un accesso, in loco, da parte del SUAP competente per territorio.



L'Unioncamere, sentite le Camere di commercio per le vie brevi, ha potuto verificare che i competenti uffici camerali si attengono alle istruzioni ministeriali ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese dei soggetti che dichiarano di svolgere l'attività di lavanderia self service.

Le confederazioni dell'artigianato hanno, tuttavia, lamentato come in taluni casi l'attività "secondaria e marginale" di stireria fosse diventata un'attività aggiuntiva a quella di lavanderia self service, realizzando così un'elusione del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.

Il Ministero, nella risposta del 5 dicembre 2017 sopra richiamata, ha affermato "*che quanto previsto al comma 1 bis del decreto legislativo n. 59 del 2010, vale a dire la sola esclusione dell'obbligo di designazione del responsabile tecnico dall'applicazione della legge n. 84 del 2006 è riservata alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni*".

Il Ministero conclude la nota di risposta alle due confederazioni di categoria confermando l'obbligo di designazione del responsabile tecnico in tutti i casi in cui l'attività non sia ascrivibile alla definizione di cui sopra.

Tenuto conto della rilevanza dei contenuti della lettera inviata il 5 dicembre 2017 alla CNA e alla Confartigianato e delle conseguenze che ne derivano sulle attività di controllo spettanti agli uffici camerali, si chiede di condividere la valutazione di Unioncamere sull'opportunità di inviare alle Camere di commercio, la lettera più volte richiamata, anche al fine di assicurare un'uniforme applicazione della specifica normativa su tutto il territorio nazionale.

Cordiali saluti.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Andrea Sammarco

Firmato digitalmente da: ANDREA SAMMARCO  
Organizzazione: UNIONCAMERE/01000211001  
Data: 24/04/2018 09:47:08



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL  
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione VI

Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e  
artigiane e riconoscimento titoli professionali

CNA

Unione Servizi alla Comunità/Tintolavanderie

Piazza Armellini, 9

00162 Roma

CONFARTIGIANATO IMPRESE

Moda - Pulitintolavanderie

Via San Giovanni in Laterano, 152

00184 Roma

**OGGETTO: Attività di lavanderia self service**

---

Si fa riferimento al quesito inviato da codeste Associazioni, contenente la richiesta di chiarimenti in merito alla corretta interpretazione ed applicazione della disciplina vigente in materia di lavanderie self service.

Nella nota si lamenta che allo stato attuale, nella prassi, l'esercizio dell'attività delle lavanderie self service si discosterebbe da quanto previsto nella originaria formulazione del decreto legislativo 59/2010 come modificato dal decreto legislativo 147/2012 e nella conseguente interpretazione fornita dalla scrivente con circolare n. 189658 del 12/9/2012.

Il comma 1-bis dell'articolo 79 del citato d.lgs. 59/2010 prevede che *“Le disposizioni della legge 22 febbraio 2006, n. 84, come integrate e modificate dal presente articolo, escluse quelle concernenti l'obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate*

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma  
tel. 0647055332/5307/5304/5302/5484 – fax 0647055338  
e-mail: [marco.maceroni@mise.gov.it](mailto:marco.maceroni@mise.gov.it)  
[catia.querrera@mise.gov.it](mailto:catia.querrera@mise.gov.it)  
[www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)

*MS*



*esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni.”* Come esplicitato dalla scrivente nella circolare del 2012, *“la disposizione in esame chiarisce la non necessità di un responsabile tecnico...omissis...restano fermi sia la necessità della segnalazione certificata di inizio attività, che il richiamo alle altre disposizioni applicabili alle tintolavanderie..”*

In occasione di alcuni quesiti in ordine alla possibilità di abbinare all'attività di lavanderia self service altri servizi professionali, tra i quali la “secondaria e marginale” attività di stireria e il ritiro e consegna dei capi a domicilio, la scrivente si è espressa, con nota 18690 del 20 gennaio 2017.

Con tale nota, scaturita dall' esigenza di verificare, in fieri, l'adeguatezza dello strumento normativo vigente alla lettura e codificazione di una realtà imprenditoriale in divenire, che, di fatto faceva nascere nuove sottospecie di attività, non perfettamente aderenti a quelle stigmatizzate dalla norma, la scrivente ha inteso applicare la ratio della “ragionevolezza e proporzionalità” alla verifica delle attività oggetto dei quesiti, effettuando una lettura combinata della disciplina specifica applicabile alle tintolavanderie (Legge 84/2006), che definisce, all'articolo 1, l'attività professionale di tintolavanderia, come l'attività dell'impresa *“che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini...”* e delle norme di principio contenute nel decreto legge 1/2012 convertito con modificazioni dalla legge 27/2012, che impone la verifica, norma per norma, del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

In base a tale principio, in nome della tutela della concorrenza, la scrivente ha ritenuto di poter evidenziare, in una “secondaria e marginale attività di stireria”, una *“assenza di complessità e/o pericolosità per l'ambiente, per gli addetti, o di necessità di specifici accorgimenti di salvaguardia dei diritti degli utenti e sia tale da non giustificare, secondo criteri di ragionevolezza e professionalità, la previsione di un responsabile tecnico”* (nota n.18690 del 20 gennaio 2017).

Pertanto, quanto espresso dalla scrivente con la recente nota del gennaio 2017, deve essere iscritto in un quadro interpretativo mirante da un lato, ad assicurare l'osservanza dei dettami comunitari in materia di libera concorrenza, dall'altra, il rispetto dell'applicazione delle normative nazionali di settore.



Già in occasione di una risposta ad altro quesito, con la nota n. 118008 /2015, la scrivente, senza alcuna possibilità di fraintendimenti, affermava che *“l'eventuale decisione della singola impresa esercente l'attività di tintolavanderia di limitare i servizi offerti alla propria clientela, nell'ambito dello spettro di attività ad essa consentite e riservate dalla disciplina vigente, alla sola attività di stireria, se certamente costituisce legittimo esercizio dell'attività di impresa, non potrebbe tuttavia determinare una modifica extra legem dei requisiti di accesso all'esercizio professionale dell'attività, come normativamente fissati”*

Con tale affermazione si esplicitava quindi il principio secondo il quale per l'esercizio di ciascuna delle singole attività (quindi anche soltanto di una di esse) previste all'articolo 2 della citata legge 84/2006, è richiesto il rispetto delle norme in essa contenute.

**L'eventualità prefigurata in entrambe le note**, ossia che solo il caso in cui l'attività di stireria, per tipologia di attrezzature e per caratteristiche dimensionali, non presenti alcun significativo profilo di complessità e/o pericolosità per l'ambiente, per gli addetti, o di necessità di specifici accorgimenti di salvaguardia dei diritti degli utenti, possa non giustificare, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, la previsione di un responsabile tecnico, **doveva essere letta come estrema eccezione, che, proprio in virtù dell'essere condizionata alla verifica delle condizioni rappresentate, in ogni caso necessiterebbe di essere valutata di volta in volta, in loco, dal SUAP competente per territorio.**

Sembrerebbe invece, dalla lettura della nota pervenuta dalle Associazioni di settore, che l'ipotesi di “secondaria e marginale attività di stireria” come in qualche modo accettata, (quale estrema eccezione, si ribadisce) nelle note della scrivente, sia diventata, nel corso degli ultimi tempi, di fatto una attività aggiuntiva a quella di lavanderia self service, prefigurando, di fatto, una elusione del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.

A tale proposito, **la scrivente ribadisce che l'attività di stireria, essendo compresa tra quelle elencate nella norma di settore, è soggetta alla legge 84/2006**, e che eventuali eccezioni all'applicazione di tale normativa possano essere consentite solo ed esclusivamente nei casi in cui, secondo la valutazione del competente SUAP, l'attività non presenti alcun significativo profilo di complessità, né relativamente agli impatti su ambiente, addetti, salute dei consumatori, né relativamente alla tipologia delle attrezzature.



La scrivente ribadisce inoltre che quanto previsto al comma 1-bis del decreto legislativo 59/2010, vale a dire la sola **esclusione dell'obbligo di designazione del responsabile tecnico** dall'applicazione della legge 84/2006 è **riservata alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni. l'attività di lavanderia self service.**

Rimane pertanto confermato l'obbligo di designazione del responsabile tecnico, in tutti i casi in cui l'attività non sia ascrivibile alla definizione di cui sopra.

  
IL DIRETTORE GENERALE  
(*avv. Mario Fiorentino*)

